



## **ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO**

Via della Pieve n. 58/c 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Tel. 055 8348055

C.F. 80028010488 – Codice Univoco UFRVNW

sito: [www.scuolerignanoincisa.it](http://www.scuolerignanoincisa.it) e-mail: fiic86300x@istruzione.it

Posta certificata: fiic86300x@pec.istruzione.it

---

Circ. n. 45

Rignano sull'Arno, 14/10/2020

**Ai genitori degli alunni dell'Istituto**

**Ai docenti**

**Al personale ATA**

**Ai fiduciari di plesso**

**Al sito web**

### **OGGETTO: DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti a margine dell'uso delle mascherine**

A seguito del costante aggiornamento della normativa, della ipertrofia mediatica e della conseguente confusione circa l'obbligo ed il corretto utilizzo delle mascherine, anche in contesto scolastico, risulta doveroso fornire alle SS.LL. alcune precisazioni, ripercorrendo l'*iter* che ha condotto alle attuali prescrizioni.

Il Piano scuola approvato da questa Istituzione scolastica il 31 agosto u.s. tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico nei verbali n. 94 del 7/7/2020 e n. 100 del 12/8/2020. Nel primo si definisce il *layout* delle aule, che deve prevedere il “distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti” e fissa come “imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno”, aggiungendo che l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”. Queste misure si ritengono applicate per “tutti gli studenti di età superiore ai sei anni”.

Nel verbale n. 100 del 12/8/2020 si precisa che “l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali”.

Nelle Raccomandazioni tecniche del 31 agosto il Comitato tecnico scientifico precisa che nella **scuola primaria**, onde favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità, con la distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (per esempio il canto).

Nella **scuola secondaria** le medesime Raccomandazioni tecniche indicano che la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizioni di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (per esempio il canto) ed in **situazione epidemiologica di bassa circolazione virale**, come definita dalla autorità sanitaria.

Il DPCM pubblicato il 13 ottobre u.s. all'art. 1 decreta "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio...e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) Per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) Per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) Per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella loro stessa incompatibilità.
- d) E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

Alla luce delle prescrizioni testè elencate, in considerazione dell'aumento dei contagi anche nel territorio in cui ricade questo Istituto comprensivo, si ritiene di dover interpretare la norma con il criterio del buon senso e della necessità.

Ferma restando, quindi, da parte di questa Istituzione scolastica, l'osservanza del Piano ripartenza e delle prescrizioni già approvate, anche sull'uso della mascherina, **si ribadisce** che:

Ove **non ci siano le condizioni per assicurare la distanza** interpersonale dinamica di un metro tra studenti e di due metri dal docente, **l'uso della mascherina è obbligatorio**.

**Lo stesso non è obbligatorio** in tutte le situazioni in cui le predette distanze siano assicurate, ma a condizione che nei locali sia garantito un costante ricambio d'aria.

Corre l'obbligo di sottolineare che queste prescrizioni, estese dall'ultimo DPCM a tutti i contesti "al chiuso" pongano la scuola in una situazione di oggettiva difficoltà e suggeriscano, pertanto, l'impiego dell'equilibrio nell'utilizzo dei dpi da parte di tutti, seguendo buon senso e necessità, anche di areazione frequente degli ambienti e di comunicazione chiara ed efficace, non sempre favorita dall'uso della mascherina.

Con la certezza di una fattiva collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvia Svanera

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,*

*comma 2 del decreto legislativo n. 39/199*